Luogo, data

Spettabile

(indicare nominativo e indirizzo del datore di lavoro)

Oggetto: Messa a disposizione dei tamponi ai fini del certificato verde Covid-19

 Egregi Signori,

come noto il decreto-legge 127/2021 prevede che, a far data dal 15 ottobre 2021, l’accesso ai luoghi di lavoro sia subordinato al possesso e all’esibizione da parte dei dipendenti del certificato verde Covid-19 che potrà esser ottenuto alternativamente in caso di guarigione dal Covid-19, in seguito alla vaccinazione contro il SARS-Cov-2 (ammesso che esista) oppure in caso di esecuzione di tampone per l’accertamento del Covid-19 con esito negativo.

 Il rischio di infezione dei dipendenti sul luogo di lavoro è attinente alla sicurezza aziendale, tanto è vero che deve essere inserito nel documento di valutazione del rischio ai sensi del d.lgs. 81/2008. I dispositivi di sicurezza devono essere organizzati e messi a disposizione dal datore di lavoro senza costi per il dipendente ai sensi dell’art. 2087 c.c. e dell’art. 15 d.lgs. 81/2008.

 Pertanto, ferma restando la libertà di scelta del/la sottoscritto/a che potrebbe decidere liberamente di vaccinarsi, si invita il datore di lavoro a mettere a disposizione con la massima urgenza i tamponi per i lavoratori affinché gli stessi possano munirsi del certificato verde Covid-19 in tempo per il 15 ottobre.

 Si specifica che:

1. In caso di mancata messa a disposizione delle strutture per eseguire i tamponi o, almeno, del denaro per il pagamento degli stessi salvo presentazione di scontrino fiscale o fattura, la responsabilità per l’impossibilità di svolgere la prestazione lavorativa ricadrà su parte datoriale con la conseguente necessità di pagare in ogni caso la retribuzione al dipendente;
2. Il datore di lavoro non ha diritto di impedire in alcun modo l’autodeterminazione sanitaria del dipendente con la conseguenza che dovranno essere messi a disposizione – pagati da parte del datore di lavoro – tutti i tamponi attualmente in commercio, ivi compresi quelli salivari molecolari;
3. Il datore di lavoro non ha diritto di conoscere le informazioni sanitarie riservate dei dipendenti, onde l’organizzazione dei tamponi da parte del datore di lavoro dovrà rispettare la riservatezza dei dipendenti anche al fine di evitare ogni e qualsiasi discriminazione di coloro che abbiano scelto di non vaccinarsi come previsto dal Regolamento UE 953/2021.

Distinti saluti

 Firma

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_